

**COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE**

mediante

**POLIZZA FIDEIUSSORIA o FIDEIUSSIONE BANCARIA
A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DERIVANTI
DA CONCESSIONE MINERARIA DI MINERALI SOLIDI
(R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; L.R. 25 febbraio 2005, n. 7)**

A) Miniera		codice regionale
denominazione		
minerale estratto		
Comune (Provincia)	()	

B) Concessione mineraria		
tipo (*):	n.	data

C) Provvedimento di intestazione della concessione		
tipo (*):	n.	data

D) Provvedimento che stabilisce il deposito cauzionale		
tipo (*):	n.	data
importo stabilito all'origine, senza adeguamenti [Euro]		

E) Importo del deposito cauzionale attuale		
importo garantito con il presente contratto [Euro]		()
decorrenza contratto	scadenza contratto	

F) Contraente/Ditta Obbligata			
denominazione/ragione sociale			
sede legale	Via	num. civ.	
	C.A.P.	Città	Prov.
codice fiscale:		partita IVA:	

(*) **legenda**

D.G.R.: deliberazione della Giunta Regionale;

D.D.R.: decreto del Dirigente Regionale;

D.M.: decreto del Ministero dell'Industria-Corpo delle Miniere

G) Ente Garantito/ Regione del Venetodenominazione - sede: **Regione del Veneto, Giunta Regionale - 30100 Venezia**codice fiscale: **80007580279**partita IVA: **02392630279****H) Ente Garante - Impresa di Assicurazione**

denominazione/ragione sociale:

Aut. D.M. Industria/Provv. ISVAP

Gazzetta Ufficiale

Iscrizione Registro Imprese

sede Via num. civ.

legale C.A.P. Città Prov.

codice fiscale:

partita IVA:

Agenzia (Ramo Cauzioni)

Polizza fideiussoria

num.

in data

H) Ente Garante - Istituto di credito

denominazione/ragione sociale:

Autorizzazione Banca d'Italia

Bollettino Ufficiale

Iscrizione Registro Imprese

sede Via num. civ.

legale C.A.P. Città Prov.

codice fiscale:

partita IVA:

Agenzia

Fideiussione bancaria

num.

in data

premesso che

- P.1)** Il Ministero dell'Industria-Corpo delle Miniere, ovvero la Regione del Veneto, ha rilasciato, a norma del R.D. 29.07.1927, n. 1443, la concessione mineraria per la coltivazione di minerali solidi identificata nel prospetto A), adottando il provvedimento indicato nel prospetto B);
- P.2)** la concessione mineraria identificata nel prospetto B) è intestata a favore del Contraente/Ditta Obbligata per effetto del provvedimento indicato nel prospetto C);
- P.3)** ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25.02.2005, n. 7, il Contraente/Ditta Obbligata deve costituire a favore dell'Ente Garantito/Regione del Veneto un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione mineraria e dalla vigente normativa in materia, compresi la ricomposizione ambientale ed il versamento del contributo sul minerale estratto e sul materiale associato all'Amministrazione Comunale, nonché il versamento alla Regione Veneto del canone di

concessione e dell'imposta regionale. Il provvedimento che impone la costituzione del deposito cauzionale e ne definisce inizialmente l'importo è indicato nel prospetto D);

- P.4)** a cura del titolare della concessione di miniera, l'importo del deposito cauzionale di cui al prospetto D) è adeguato ogni due anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, in analogia a quanto previsto per le cave all'art. 18 della L.R. 07.09.1982, n. 44;
- P.5)** l'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente;
- P.6)** allo scadere di ciascun biennio, sorge l'obbligo per il Contraente/Ditta Obbligata di costituire un nuovo deposito cauzionale. L'importo del nuovo deposito dovrà essere comprensivo della cauzione inizialmente fissata con il provvedimento di cui al prospetto D) e di tutti gli adeguamenti nel frattempo intervenuti. L'importo del deposito cauzionale oggetto della presente garanzia è indicato nel prospetto E);
- P.7)** fermi restando gli adempimenti previsti dalla concessione mineraria e dalle vigenti leggi in materia, il Contraente/Ditta Obbligata è tenuto a comunicare all'Ente Garante ed all'Ente Garantito/Regione del Veneto, entro 30 giorni dal suo verificarsi, l'eventuale variazione di denominazione e/o di ragione sociale e/o di sede e/o di codice fiscale e/o di partita IVA intervenuti nel corso del rapporto, oltreché l'eventuale cessazione anticipata dell'attività;
- P.8)** i rapporti tra il Contraente/Ditta Obbligata e l'Ente Garante sono oggetto di contrattazione separata rispetto ai contenuti del presente documento e non possono incidere in alcun modo sulla validità ed efficacia della garanzia prestata;

tutto ciò premesso

L'ENTE GARANTE SI COSTITUISCE FIDEIUSSORE DEL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA A FAVORE DELL'ENTE GARANTITO/REGIONE DEL VENETO, IN ORDINE AL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA MINIERA IDENTIFICATA AL PROSPETTO A) E STABILITO CON IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PROSPETTO D), FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA DI CUI AL PROSPETTO E).

IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA ACCETTA IL PRESENTE CONTRATTO PER SE', PER I PROPRI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA A QUALSIASI TITOLO, A FAVORE DELL'ENTE GARANTITO/REGIONE DEL VENETO, STIPULATO A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE MINERARIA INDICATA AL PROSPETTO B), COSI' COME EVENTUALMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA, NONCHE' DAL R.D. 29.07.1927, N. 1443 E DALLA L.R. 25.02.2005, N. 7

**CONDIZIONI GENERALI DEL RAPPORTO TRA
ENTE GARANTE ED ENTE GARANTITO/REGIONE DEL VENETO**

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

La presente garanzia tutela l'Ente Garantito/Regione del Veneto dalle eventuali inadempienze commesse dal Contraente/Ditta Obbligata, nei confronti degli obblighi ad essa derivanti dalla concessione mineraria indicata nel prospetto B) per la coltivazione della miniera identificata nel prospetto A), nei limiti dell'importo di cui al prospetto E).

Per concessione mineraria si intende il provvedimento regionale specificato nel prospetto B) e i correlati cantieri minerari con i relativi provvedimenti, ivi comprese tutte le eventuali prescrizioni, nonché le successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti di ampliamento, stralcio, estinzione parziale, varianti di ricomposizione ambientale, varianti spazio-temporali, proroghe, etc., etc.), anche se non menzionate nel presente contratto.

L'obbligo di ricomposizione ambientale grava fin dall'inizio sul titolare dell'autorizzazione, a prescindere dallo stato di avanzamento dell'attività estrattiva ed inerisce alla stessa in misura corrispondente allo stato di avanzamento medesimo. Ne discende che la garanzia di cui al presente articolo comprende la ricomposizione ambientale relativa allo stato di avanzamento lavori comunque raggiunto dall'attività estrattiva e riscontrabile nel sito durante il periodo di validità della garanzia stessa.

La presente garanzia in particolare contempla, tra l'altro, l'onere posto a carico del Contraente/Ditta Obbligata di versare al Comune territorialmente competente un contributo proporzionale al quantitativo di minerale e materiale associato estratti durante il periodo di validità del presente contratto, in base alle apposite tariffe stabilite dalla Regione del Veneto. La presente garanzia contempla inoltre l'onere posto a carico del Contraente/Ditta Obbligata di versare all'Ente Garantito/Regione Veneto il canone di concessione e l'imposta regionale.

Art. 2 - Durata del contratto; validità e delimitazione della garanzia.

Il presente contratto ha durata pari a due anni.

La garanzia rimane efficace a tutti gli effetti anche dopo la scadenza contrattuale, per consentire i necessari adempimenti da parte del Contraente/Ditta Obbligata, dell'Ente Garantito/Regione del Veneto e dell'Ente Garante.

Qualunque fatto di qualsiasi natura interessi il Contraente/Ditta Obbligata, compresa la cessazione di attività per qualsivoglia motivazione, è totalmente ininfluenza ai fini della validità della garanzia.

La garanzia perde efficacia esclusivamente nei seguenti casi:

2.1. presentazione e costituzione di un nuovo contratto;

2.2. adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ente Garantito/Regione del Veneto, con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 3 - Rinnovo del deposito cauzionale.

Allo scadere della durata del contratto (due anni) ed entro i successivi sessanta giorni, sorge l'obbligo per il Contraente/Ditta Obbligata di depositare presso gli Uffici regionali preposti un nuovo contratto di garanzia, di importo adeguato al costo della vita e con i propri dati eventualmente aggiornati.

In caso di mancato deposito del nuovo contratto di garanzia e trascorsi inutilmente i successivi trenta giorni, scatta automaticamente la sospensione dei lavori di coltivazione. Gli Enti preposti effettuano una verifica sullo stato di avanzamento lavori e sulla posizione contributiva. La mancata od incompleta ricomposizione ambientale configura inadempimento agli obblighi tutelati dal presente contratto.

Il fatto puro e semplice della mancata effettuazione del nuovo deposito cauzionale o la mancata presentazione della nuova garanzia aggiornata alla scadenza biennale, non costituisce motivo di escussione della presente garanzia da parte dell'Ente Garantito/Regione del Veneto.

Art. 4 - Denuncia e Pagamento del risarcimento.

Qualora si siano verificati fatti previsti dalla concessione mineraria o dalla vigente normativa in materia, per effetto dei quali l'Ente Garantito/Regione del Veneto abbia diritto di avvalersi di tutto il deposito cauzionale o di parte di esso, l'Ente Garantito/Regione del Veneto, trasmette apposita comunicazione al Contraente/Ditta Obbligata ed all'Ente Garante, per l'avvio del procedimento di escussione.

Stabilito l'ammontare della somma da escutere dal deposito cauzionale, l'Ente Garantito/Regione del Veneto invita il Contraente/Ditta Obbligata a versargli la somma dovuta entro il termine di 45 giorni. Tale invito è trasmesso per conoscenza all'Ente Garante. Il Contraente/Ditta Obbligata notifica immediatamente all'Ente Garantito/Regione del Veneto l'avvenuto pagamento a mezzo telegramma.

In caso di mancato pagamento da parte del Contraente/Ditta Obbligata, l'Ente Garantito/Regione del Veneto inoltra apposita denuncia all'Ente Garante, trasmessa per conoscenza al Contraente/Ditta Obbligata, con la richiesta di versare la somma dovuta entro il termine perentorio di 45 giorni.

L'Ente Garante provvederà a versare entro il predetto termine perentorio di 45 giorni quanto richiesto dall'Ente Garantito/Regione del Veneto, senza il consenso del Contraente/Ditta Obbligata e rinunciando al beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 1944 del codice civile.

Ai fini del presente contratto, il mancato recapito al Contraente/Ditta Obbligata dell'invito al pagamento della somma dovuta equivale al mancato pagamento dell'importo richiesto, a condizione che la comunicazione sia stata regolarmente effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 - Surrogazione.

L'Ente Garante è surrogato ai sensi dell'art. 1949 del codice civile, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito/Regione del Veneto in tutti i diritti, ragioni o azioni verso il Contraente/Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso gli obbligati solidali.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni.

Tutti gli avvisi, inviti, comunicazioni e notificazioni relativi alla presente garanzia devono essere effettuati, salvo esplicita diversa indicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli indirizzi riportati nel presente contratto.

Art. 7 - Esemplari del documento.

Il presente contratto è compilato e sottoscritto in tre copie originali ad un solo effetto.

Il Contraente/Ditta Obbligata è tenuto a presentare tutte e tre le copie originali all'Ente Garantito/Regione del Veneto, il quale provvederà a restituire al Contraente/Ditta Obbligata e all'Ente Garante le copie originali loro destinate, debitamente sottoscritte per accettazione da parte del personale regionale all'uopo incaricato.

L'Ente Garantito/Regione del Veneto trattiene agli atti d'ufficio la copia originale ad esso destinata, restituendola materialmente al Contraente/Ditta Obbligata solo nel caso di non fruizione della garanzia.

Art. 8 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia tra il Contraente/Ditta Obbligata e l'Ente Garantito/Regione del Veneto, oppure tra l'Ente Garante e l'Ente Garantito/Regione del Veneto, il Foro competente è solo ed esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Ente Garantito/Regione del Veneto, ossia il Foro di Venezia.

Per qualsiasi controversia tra il Contraente/Ditta Obbligata e l'Ente Garante, il Foro competente è quello dove ha sede la l'Agenzia dell'Ente Garante che ha emesso il contratto.

Art. 9 - Disposizione finale.

Si richiama il provvedimento regionale di approvazione del presente modello di contratto unico, a costituirne parte integrante.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia.

data _____

Il Contraente Ditta Obbligata	L'Ente Garante	L'Ente Garantito Regione del Veneto